




21365/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1



Ev lei

Oggetto  
\*FALLIMENTO E  
ISTITUTI AFFINI

Ud. 24/06/2014 - C.C.

R.G.N. 14173/2012

Ca. 21365  
Rep.

pv

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 14173-2012 proposto da:

FINCAR CARLETTI SRL IN LIQUIDAZIONE 01171500422 in qualità di società incorporante per fusione della Ferro Adriatica SpA in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell'avvocato LONGO MAURO, rappresentata e difesa dall'avvocato VALORI ALFONSO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA SIFO HOSPITAL SRL;

- *intimato* -

avverso il decreto nel procedimento R.G. 1938/2011 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, depositato il 02/04/2012;

6099  
76

Am

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
24/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA  
SCALDAFERRI;

udito per la ricorrente l'Avvocato Alfonso Valori che si riporta agli  
scritti.

In fatto e in diritto

1. E' stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la  
seguente relazione: "Il consigliere relatore, letti gli atti depositati,  
rilevato che FINCAR Carletti S.r.l. in liquidazione, con atto del 1  
giugno 2012, ha proposto, ex art. 99 l.fall., ricorso per cassazione del  
decreto, depositato il 2 aprile 2012 e notificato il 2 maggio 2012, con il  
quale il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato l'opposizione allo  
stato passivo del Fallimento SIFO Hospital S.r.l. proposta dalla stessa  
società, odierna ricorrente;

che l'intimata Curatela non ha svolto difese;

considerato che con il primo motivo la ricorrente censura, sotto il  
profilo del vizio di motivazione, l'omesso esame del titolo giudiziale -  
decreto ingiuntivo n. 829/02- dalla stessa azionato in sede di  
insinuazione al passivo e prodotto materialmente solo in sede di  
opposizione; che con il secondo motivo deduce che, qualora il  
suddetto omesso esame dovesse implicitamente ritenersi fondato sulla  
inammissibilità di produzione documentale in sede di opposizione, ciò  
si risolverebbe nella violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99,  
comma 2, n. 4 l.fall. e 115 cod.proc.civ.; che con il terzo motivo  
censura, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'art.  
95, comma 3, l.fall., le statuizioni con cui il Tribunale ha confermato il  
rifiuto, da parte del giudice delegato, di acquisire d'ufficio l'originale  
del suddetto documento; che con il quarto motivo si duole, sotto il

profilo della violazione dell'art. 96, comma 2, n. 2, l.fall., nonché sotto quello del vizio di motivazione, della ritenuta impossibilità di ammettere il credito con riserva della produzione del documento stesso;

ritenuto che il primo e il secondo motivo, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente; che consolidata giurisprudenza di questa Corte afferma che il rimedio di cui all'art. 99 l.fall., mirando a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria, consente al creditore escluso un grado di merito a cognizione piena, non condizionata da preclusioni istruttorie precedentemente maturate, e anzi, espressamente escluse dal tenore dell'art. 99 l.fall., il cui testo prevede, sin dagli atti introduttivi, l'onere, a pena di decadenza, di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti "prodotti" di cui la parte intende avvalersi, così segnando quale termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori, quello della proposizione dell'opposizione (cfr. ex multis Cass. n. 4708/11; n. 24028/10);

che il rilievo di cui sopra ha carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso;

P.Q.M.

Ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell'art.380 bis per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere accolto, con rinvio al giudice di merito.”

2. Il Collegio, all'esito della odierna adunanza camerale, sentito il difensore della ricorrente, condivide pienamente le considerazioni svolte nella relazione. Si impone dunque la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa al giudice di merito che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame nel rispetto dei principi di diritto sopra affermati, regolando anche le spese di questo giudizio

di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Lamezia Terme in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2014

Il presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

- 9 OTT. 2014



Il Funzionario Giudiziario  
Luina PASSINETTI



Fallimenti e Società